

ATTI PRIVATI N. 1420

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PREGANZIOL E DI SANDRIGO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciasette (2017) il giorno trenta (30) del mese di ottobre, tra il Comune di Preganziol (TV) C.F. 80010170266 di classe 2^, legalmente rappresentato dal Sindaco Paolo Galeano ed il Comune di Sandrigo C.F. 95026510248 di classe 3^, legalmente rappresentato dal Sindaco Giuliano Stivan, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare fra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, riconosce ai Comuni la possibilità di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'Amministrazione comunale di Preganziol, con delibera di C.C. n. 60 del 17.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Sandrigo, con delibera di C.C. n. 66 del 23.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata, ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;
- che la dottoressa Antonella Bergamin è già titolare nel Comune di Sandrigo giusto decreto sindacale n. 25 del 27.05.2016;

TANTO PREMESSO

le parti, come sopra costituite, di comune accordo convengono e stipulano quanto appresso riportato:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Il Comune di Preganziol - Classe 2[^] - (Provincia di Treviso) e il Comune di Sandrigo - Classe 3[^] - (Provincia di Vicenza), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Preganziol assume la veste di Comune capo convenzione e pertanto il titolare della Segreteria convenzionata risulta essere il Segretario comunale individuato con apposito provvedimento del Sindaco del Comune di Preganziol.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, la richiesta o l'individuazione del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo; l'autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio dell'attività.

La revoca del Segretario comunale della Segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 comma 5 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco "Capo convenzione" sentito obbligatoriamente il Sindaco di Sandrigo e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale del Comune "Capo convenzione".

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Ex Agenzia

Autonoma per la gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno

in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

superare i 120 giorni.

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che il Segretario comunale titolare della Segreteria del Comune di Preganziol presti la sua opera nei due Comuni aderenti alla convenzione.

Il Segretario della Segreteria convenzionata dipenderà funzionalmente, per le mansioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune "Capo Convenzione" con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

La sede di servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata viene fissata presso il Comune di Preganziol.

Ciascun Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs 267/2000, può prevedere l'istituzione della figura del Vice Segretario, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento temporaneo, con le competenze e le attribuzioni fissate dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Comuni convenzionati.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può

Resta salva l'opportunità di individuare, di volta in volta, un sostituto da parte del Sindaco capo convenzione come previsto dalle procedure in vigore.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative in base alle esigenze dei singoli enti.

Il tempo di lavoro del Segretario Comunale (da distribuirsi di norma su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì) è riportato come segue:

- 40% Comune di Preganziol
- 60% Comune di Sandrigo.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

In ogni caso il Segretario dovrà assicurare la propria presenza in servizio, organizzando il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato, alle sue responsabilità in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, nel rispetto del vigente C.C.N.L.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche comprensive della retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del medesimo contratto ed eventuale indennità di galleggiamento spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Sandrigo.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL dei Segretari comunali e provinciali nel tempo vigenti, graviterà sul Comune di Preganziol nella percentuale del 40% e sul Comune di Sandrigo nella percentuale del 60%.

Ciascun ente sosterrà i rispettivi costi relativi alla partecipazione ai corsi, convegni, giornate di studio e formazione.

Resteranno altresì a carico dei singoli comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità nel rispetto della normativa vigente, i diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, ed ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti.

L'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario da ciascun Sindaco, incombono a carico del singolo comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'art 97, comma 4, lettera D, del D.Lgs. 267/2000, galleggiamento).

Le spese per missioni o trasferte saranno esclusivamente a carico del Comune nel cui interesse tali prestazioni risulteranno effettuate.

Ciascun comune erogherà il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La presente convenzione avrà durata fino al novantesimo giorno successivo alla fine del mandato amministrativo del Sindaco del Comune "Capo convenzione".

Entro il predetto termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle
 Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

In qualunque delle ipotesi di scioglimento consensuale della convenzione o di recesso unilaterale della stessa, salvo diverso accordo tra i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario comunale, lo stesso ricoprirà automaticamente l'ufficio di Segreteria del Comune "Capo convenzione".

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La classe della convenzione è classificata in 2[^] ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - Albo Segretari Comunali e Provinciali, Sez. Regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti per i conseguenti provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Preganziol:
Paolo Galeano
Il Sindaco del Comune di Sandrigo:
Giuliano Stivan
Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale i cui
certificati rilasciati risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita
attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro
firma.